

## **LA MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2005 E DELLA LEGGE N. 246/2005: "LENTE" GOVERNATIVA SULLA FIGURA IN OGGETTO?**

La legge 31.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005) ha riportato nei commi 48 e 49 due norme che vanno a trattare in modo diretto materia di normale competenza della Contrattazione Collettiva: l'Istituto della mobilità del Segretario comunale e provinciale.

E' appena il caso di notare che una siffatta previsione normativa operata dal Governo con una legge che, di regola, disciplina aspetti di carattere economico e finanziario, non può prestarsi a commenti unicamente di tipo giuridico. Il comma 48 in tema di mobilità prevede, infatti, che in caso di mobilità presso altre amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.

La legge 28 novembre 2005, n. 246, all'art. 16, comma 4, specifica più dettagliatamente il disposto della finanziaria sancendo che i segretari comunali e provinciali di cui al comma 48 della finanziaria (fascia A e B) possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

Per aver un chiaro quadro dell'operato legislativo posto nella situazione descritta occorre fare una rapida digressione. In sede di prima attuazione, con una norma transitoria, il comma 1 art. 12 del DPR 465/'97 ebbe ad individuare le cd. cinque fasce transitorie cui avevano titolo ad accedere i segretari comunali e provinciali.

Successivamente l'art. 31 CCNL dei segretari comunali e provinciali istituì tre fasce professionali di cui alla fascia "C" appartengono i Segretari idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a

3.000 abitanti, alla "B" quelli risultati idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a fino a 65.000 abitanti ed, infine, la fascia "A" per il resto.

Ciò delineato, si veda l'art. 32 del Contratto Collettivo vigente che si occupa dell'istituto della mobilità che sancisce il principio in base al quale il Segretario comunale di fascia C a seguito di passaggio presso altra amministrazione, con la conseguente cancellazione dall'albo, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione.

Lo stesso articolo per ciò che attiene le conseguenze della mobilità prevede che i Segretari iscritti in fascia B in mobilità presso altri comuni vengano anch'essi inquadrati nella categoria più elevata prevista presso l'amministrazione di destinazione. Il tutto in via transitoria fino al 31.12.2001.

Il quadro legislativo descritto ha subito, come anzi detto, una ulteriore "precisazione" grazie alla normativa espressa nella finanziaria. Tale operazione ha, quanto meno, suscitato motivi di particolare riflessione per differenti ordini di ragione. In primo luogo non si può fare a meno di notare che l' "istituto" - *se così lo si vuole definire* - del *previo consenso dell'interessato* è un requisito che non era affatto necessario *sacralizzare* in un contesto di una legge finanziaria.

Come è noto, infatti, il dirigente pubblico può, prestando il proprio personale consenso, aderire a determinazioni eventualmente inferiori o quanto meno ridimensionative della propria posizione. Formulato questo rilievo sorge, pertanto, naturale domandarsi circa il reale significato politico di una norma esposta in tal senso.

Per avere una risposta, perlomeno, logica non si può fare a meno di rilevare che nella finanziaria, sede, davvero, meno appropriata (*a tal proposito si pensi che lo stessa finanziaria mette, in un certo senso, le "mani avanti" quando nel sancire il principio, già scontato del consenso dell'interessato utilizza l'inciso "nelle more della nuova disciplina contrattuale"*) il legislatore abbia voluto sacralizzare l'ipotesi di un eventuale consenso anticipato del segretario ad una sorta di *reformatio in pejus* della sua posizione nel caso in cui lo stesso approdi in un'amministrazione dove la posizione più alta corrisponde ad un sostanziale declassamento della posizione raggiunta nella precedente amministrazione.

E' appena il caso di scrivere che, così facendo, viene "negato" in via legislativa il diritto a mantenere la posizione acquisita dal Segretario in tutti quei casi dove, si ripete, la posizione più alta della PA di destinazione sia inferiore a quella occupata precedentemente.

Un secondo ordine di considerazioni potrebbe derivare dalla circostanza che, dato che la mobilità presuppone la cancellazione dall'Albo, e dato che con la finanziaria si è anche disposto il blocco di nuove assunzioni in capo agli Enti per i prossimi tre anni, il tutto si potrebbe prestare alla lettura dell'ennesimo tentativo di snaturare i principi innovativi inaugurati dal legislatore con la legge 127/1997 che hanno, pur con una serie di difetti (*che poi sono da considerarsi, praticamente, fisiologici in ogni legge che porti notevoli innovazioni istituzionali in sede di prima applicazione*) completamente ridisciplinato la materia dei segretari comunali e provinciali ridisegnandone ruolo e competenze e non concependo più detta figura - *tranne l'ipotesi di nomina a direttore generale dell'ente con funzioni gestionali e preposto alla sovrintendenza dei dirigenti* - bensì come consulente giuridico amministrativo, scindendo in modo radicale le funzioni gestionali proprie solo ed esclusivamente della dirigenza, tecnicamente intesa, da quelle di consulenza, assistenza studio e ricerca, nonché rogatorie e di verbalizzazione affidate al segretario dell'ente.

La legge n. 246/2005 è entrata in vigore più di sei mesi fa; ma l'oggetto della nostra discussione appare quanto mai attuale in un momento in cui si cerca di discutere finalmente del nuovo CCNL (in ritardo record, come è ben noto). Potrebbe essere questa l'occasione giusta per risolvere una situazione divenuta troppo ambigua ricordando a tutti che la qualifica unica dirigenziale è una conquista della contrattazione nazionale vigente (sottoscritta, come si ricorderà, in data 16 Maggio 2001).

**Avv. Tobia Giordano**

MILANO  
SEREGNO (MI)

20121  
20038

AVV. TOBIA GIORDANO

VIA BRERA, 20 - TEL. 02.86917464 FAX 02.86917464  
VIA MONTELO, 1 - TEL 0362.237524 FAX 0362.231600  
jus.giordano@libero.it